COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

46.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCESCO CASATI**

INDICE

PAG.

Missione e sostituzioni:

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2618);

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43);

RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807);

PAG.

ANDÒ ed altri: Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248);

BALESTRACCI ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370);

MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531);

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542);

CASTAGNETTI: Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092);

D'ACQUISTO ed altri: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556);

RUSSO GIUSEPPE ed altri: Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria (2695);

FIORINO ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2548) 3

PAG.

CASATI FRANCESCO, *Presidente* . . 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 25, 26, 27, 28

ALOI FORTUNATO 12, 28

AZZARO GIUSEPPE 6, 18, 19, 26, 27

CARELLI RODOLFO 23

CASTAGNETTI GUGLIELMO . . . 20, 21, 25, 26, 27

COLUMBA MARIO 8, 24, 28

D'AQUINO SAVERIO, *Relatore* 6, 8, 9, 14, 22, 24

FALCUCCI FRANCA, *Ministro della pubblica istruzione* 6, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27

FIANDROTTI FILIPPO 23, 25, 27, 28

FINCATO GRIGOLETTO LAURA 25

FERRI FRANCO 6, 8, 26

MENSORIO CARMINE 6, 8, 18

POLI BORTONE ADRIANA 14, 22

RALLO GIROLAMO 6, 13, 14, 19

RUSSO FERDINANDO 21

TESINI GIANCARLO 22, 25, 26

VITI VINCENZO 18, 19, 24

La seduta comincia alle 9,30.

SAVERIO D'AQUINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna gli onorevoli Misasi, Cabras e Pisani sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Ferdinando Russo, Azzaro e Columba.

Comunico che l'onorevole Romana Bianchi Beretta è in missione.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Saporito ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2618); Fiandrotti: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807); Andò ed altri: Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248); Balestracci ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370); Mensorio ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531); Tesini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542); Castagnetti: Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092); D'Acquisto ed altri: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556); Russo Giuseppe ed altri: Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria (2695); Fiorino ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori

Saporito ed altri: « Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica », approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 febbraio 1985; di iniziativa dei deputati Fiandrotti: « Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria »; Russo Ferdinando ed altri: « Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica »; Andò ed altri: « Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica »; Balestracci ed altri: « Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari »; Mensorio ed altri: « Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini »; Tesini ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla ammissione ai giudizi di idoneità per l'inqudramento nel ruolo dei professori associati »; Castagnetti: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati »; D'Acquisto ed altri: « Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati »; Russo Giuseppe ed altri: « Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria »; Fiorino ed altri: « Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ».

Come i colleghi ricorderanno nella scorsa seduta avevamo approvato l'articolo 1, interrompendo poi i lavori della Commissione per un approfondimento preliminare degli emendamenti presentati. Tale approfondimento è stato svolto in via informale e ciò dovrebbe consentirci di procedere in maniera rapida questa mattina.

Do pertanto lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

L'articolo 5 è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: « o di associato »;

all'ultimo comma, le parole: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione », sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano sino al nono anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto ».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2. 8. FERRI.

Sopprimere la seconda e terza riga del primo comma.

2. 1. MENSORIO, VITI.

All'ottava riga del primo comma sostituire le parole: « 20 per cento » *con le parole*: « 30 per cento ».

2. 2. MENSORIO, VITI.

Al comma primo, sopprimere il secondo alinea.

2. 4. RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

Al secondo capoverso del primo comma aggiungere le parole: « qualora il posto, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, non venga destinato alla chiamata del richiedente, in caso di rinuncia da parte di quest'ultimo, il posto viene recuperato per essere utilizzato in base al piano di sviluppo di cui al precedente articolo 2 ».

2. 6.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

Al comma primo, sopprimere il secondo capoverso.

2. 3.

ALOI, POLI BORTONE, RALLO.

Aggiungere il seguente comma:

I professori associati, che abbiano maturato almeno nove anni d'incarico d'insegnamento nella stessa o in discipline affini all'atto dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 382 dell'11 luglio 1980, sono inquadrati previo giudizio d'idoneità, nella fascia dei professori associati anche in deroga a quanto disposto nel primo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

2. 5.

MENSORIO, VITI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunti i seguenti commi:

I professori associati in atto in servizio, che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si trovavano nelle condizioni previste al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato ed erano in possesso delle qualifiche di assistente ordinario, libero docente, professore incaricato stabilizzato, sono a domanda ed a seguito di giudizio di idoneità nominati professori ordinari rimanendo in servizio in soprannumero (da riassorbire nella programmazione universitaria) presso la facoltà e per le discipline del raggruppamento in cui erano stati inquadrati come professori di ruolo associati.

I giudizi di idoneità vengono formulati da una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari dello stesso raggruppamento di discipline.

Il giudizio di idoneità terrà conto anche di una motivata relazione del Consiglio di facoltà sulla operosità ed efficacia didattica.

Allo stesso esame di idoneità possono partecipare, a domanda, i direttori delle Scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Essi saranno assegnati, in caso di esito favorevole, alle Università cui spetta la vigilanza su dette scuole.

Qualora il giudizio di idoneità risulti sfavorevole il passaggio ad ordinario potrà avvenire solo con le procedure previste dal primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. 7. AZZARO.

FRANCO FERRI. Proponiamo la soppressione dell'intero articolo 2 poiché siamo dell'opinione che la programmazione universitaria debba essere collocata nell'ambito del piano di sviluppo dell'università che il ministro sta predisponendo.

GIUSEPPE AZZARO. Il mio articolo aggiuntivo (che riguarda la predisposizione di un esame di idoneità per i professori associati che abbiano il titolo della libera docenza) dovrebbe essere accantonato per essere riferito sempre come articolo aggiuntivo, al successivo articolo 16. Ho integrato tale articolo aggiuntivo con una specifica norma di copertura finanziaria.

CARMINE MENSORIO. Chiedo che anche il mio emendamento 2. 5 venga accantonato per essere riferito al successivo articolo 16.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Desidero sciogliere la riserva che avevo espresso in sede di esame informale sull'emendamento Rallo 2. 6 che dichiaro di accogliere qualora il presentatore accetti di modificare il testo integrandolo con la parola « ovvero » da inserire dopo le parole « del richiedente ».

GIROLAMO RALLO. Accetto la modifica proposta dal ministro Falcucci, che ringrazio per la sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze di funzionalità dell'università.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ferri 2. 8, Mensorio e Viti 2. 1 e 2. 2, Rallo e Viti 2. 4, Aloi e Viti 2. 3; sono invece favorevole all'emendamento Rallo e Viti 2. 6 con l'integrazione proposta dal Governo.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Mi associo ai pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ferri 2. 8, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Mensorio 2. 1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Mensorio 2. 2, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 2. 4, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Poiché l'approvazione dell'emendamento Rallo 2. 6 con la modifica proposta dal Governo importa un pronunciamento su di esso delle Commissioni I e V, lo pongo in votazione in linea di principio.

(*È approvato*).

L'emendamento sarà quindi trasmesso alle Commissioni I e V per l'espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione l'emendamento Aloi 2. 3, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Secondo la richiesta formulata dai presentatori, propongo che l'emendamento Mensorio e Viti 2. 5 e l'articolo aggiuntivo Azzaro 2. 7 siano riferiti all'articolo 16.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore.* Propongo di chiedere alla Commissione affari costituzionali il riesame del parere espresso con riferimento all'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

La discussione dell'articolo 2 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'articolo 11 è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito »;

al quinto comma, il punto *b*) è sostituito dal seguente:

« *b*) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche, culturali e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale ».

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo alinea, aggiungere il seguente comma:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito.

La scelta va esercitata con domanda da presentare al Rettore all'inizio di ogni anno accademico, con possibilità di revoca per comprovati motivi anche nel corso dell'anno.

3. 1. MENSORIO, VITI.

Al quarto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è soppressa la lettera a).

3. 2. MENSORIO, VITI.

Sopprimere nel secondo comma le parola da: « al quinto comma » *sino alla fine.*

3. 4. COLUMBA.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« al quinto comma, il punto *b*) è sostituito dal seguente:

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne, con l'assunzione di incarichi retribuiti, con la professione di farmacista in qualità di titolare o di direttore responsabile di farmacia, ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

3. 3. PORTATADINO.

All'articolo 3, sostituire il punto b) *con il seguente*:

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, comprese le attività di partecipazione a corsi di istruzione permanente e ricorrente promossi con il concorso di enti pubblici, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale.

3. 7. FERRI.

All'articolo 3, punto b), *sopprimere la parola*: culturali.

3. 5. COLUMBA.

All'articolo 3, punto b), *sostituire la parola*: culturali *con la parola*: divulgative.

3. 6. COLUMBA.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ritengo di poter accogliere la sostanza dell'emendamento Mensorio 3. 2 nella seguente formulazione: « Al quarto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla lettera *a*), aggiungere: tuttavia è consentito anche ai professori a tempo definito concorrere per l'elezione alle cariche ivi previste, purché all'atto dell'assunzione della carica venga effettuata l'opzione per il tempo pieno ».

In merito all'emendamento Ferri 3. 7, mi ero riservata un approfondimento per una formulazione più comprensiva di certe finalità. Ne propongo, quindi, la seguente diversa formulazione: « All'articolo 3, sostituire il punto *b*) con il seguente: " *b*) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, e di educazione, comprese le attività di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale ».

CARMINE MENSORIO. Accetto la diversa formulazione del mio emendamento proposta dal Governo.

FRANCO FERRI. Anch'io accetto la nuova formulazione proposta dal Governo dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Mensorio, a seguito del parere espresso dal Governo, presenta il suo emendamento nella seguente nuova formulazione:

Al quarto comma dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla lettera a), *aggiungere*: ; tuttavia è consentito anche ai professori a tempo definito concorrere per la elezione alle cariche ivi previste, purché all'atto dell'assunzione della carica venga effettuata l'opzione per il tempo pieno.

3. 2.

L'onorevole Ferri, a seguito del parere espresso dal Governo, presenta il suo emendamento nella seguente nuova formulazione:

All'articolo 3, sostituire il punto b) *con il seguente*:

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, e di educazione, comprese le attività di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale.

3. 7.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore.* Eprimo parere contrario sugli emendamenti Mensorio 3. 1, Columba 3. 4, Portatadino 3. 3, Columba 3. 5 e 3. 6; sono, altresì, favorevole agli emendamenti Mensorio 3. 2 e Ferri 3. 7 nella nuova formulazione proposta dal Governo.

MARIO COLUMBA. La questione del regime a tempo pieno e a tempo definito è certamente molto delicata; tale distinzione, introdotta nell'ordinamento universitario con decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, ha comportato in alcune facoltà taluni problemi nel momento in cui si procedeva alla elezione del preside o del direttore dei dipartimenti. Questa situazione, tuttavia, non autorizza la Commissione ad entrare così pesantemente in merito al rapporto intercorrente tra regime a tempo pieno e regime a tempo definito.

La legge stabilisce che l'opzione tra i due regimi debba essere attuata per un periodo di tempo piuttosto lungo; tale scelta deve essere rinnovata ogni due anni, volendosi in tal modo attribuire alla stessa il senso di uno specifico impiego nell'ambito delle funzioni didattiche e scientifiche che essa riveste nell'università. Di tale impegno, infatti, si tiene in particolar modo conto in sede di programmazione, poiché i due regimi comportano oneri e responsabilità

diverse, come la Commissione, il presidente e il ministro ben sanno.

Pertanto, non reputo necessario modificare la normativa vigente; in tal modo, si offrirebbe al docente universitario, il quale svolga anche attività professionale, la possibilità di essere privilegiato, solo perché le condizioni di prestigio politico gli consentono di essere eletto, rispetto ad altri che hanno pari diritto, avendo operato una scelta consapevole molto tempo addietro per il regime a tempo pieno.

In base a tali considerazioni, il mio gruppo voterà contro l'emendamento riguardante la possibilità di revoca.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mensorio 3. 1, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Mensorio 3. 2, nella nuova formulazione proposta dal Governo ed accettata dal presentatore, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Trasmetterò tale emendamento alla I Commissione per il prescritto parere.

Pongo in votazione l'emendamento Columba 3. 4, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Portatadino 3. 3, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ferri 3. 7, nel nuovo testo proposto dal Governo ed accettato dal presentatore, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Trasmetterò tale emendamento alla I Commissione per il prescritto parere.

Pongo in votazione l'emendamento Columba 3. 5, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Columba 3. 6, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

La discussione dell'articolo 3 resta pertanto sospesa in attesa di acquisire i prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le Università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: professori di ruolo *aggiungere le parole*: di prima fascia.

4. 1. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del comma precedente si estendono ai centri di ricerca costituiti presso le Università per contratto o convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.

4. 2. COLUMBA.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Poli Bortone 4. 1 e favorevole all'emendamento Columba 4. 2.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Poli Bortone 4. 1, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Columba 4. 2 che recepisce la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'articolo 13 è modificato come segue:

al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) è sostituito dal seguente:

« 13) nomine ed incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le Amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali, con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità e secondo un calendario da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni ».

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai casi di aspettativa disciplinati dall'articolo 12.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al terzo alinea del primo comma sostituire: i numeri 4) e 6) sono abrogati *con*: i numeri 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) sono abrogati.

5. 1. MENSORIO, VITI.

Dopo il 4° comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, inserire il seguente comma:

« Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'Ente, Istituto o Società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1966, n. 1078 ».

5. 3.

TESINI.

Nella modifica al quinto comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sostituire le parole da: cicli di conferenze *sino ad*: insegnamento *con le seguenti*:

« conferenze, cicli di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento ».

5. 4.

COLUMBA.

Al primo comma, 37ª riga, sopprimere le parole: « con esclusione dei corsi ufficiali d'insegnamento ».

5. 2.

MENSORIO, VITI.

All'articolo 5 sopprimere le parole: « secondo un calendario ».

5. 5.

COLUMBA.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 12, ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso ».

5. 6.

COLUMBA.

Aggiungere all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il seguente comma:

« Possono partecipare alla terza tornata degli esami di idoneità coloro che abbiano partecipato ad una sola delle due precedenti o ad entrambe, ma in raggruppamenti di discipline diverse. Possono partecipare altresì coloro che, avendo partecipato infruttuosamente a due tornate di esami di idoneità, abbiano avuto giudizi positivi dalle facoltà di appartenenza ».

5. 7.

ALOI, POLI BORTONE, RALLO.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

I professori universitari in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non possono far domanda di trasferimento ad altra università.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificate dalla legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano ai parlamentari, alla scadenza del loro mandato, dopo almeno due legislature.

5. 8.

FINCATO GRIGOLETTO.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti articoli:

ART. 5-*bis*.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Per i professori associati idonei si applicano le norme previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 382 al fine di verificare la produzione scientifica.

I professori incaricati di cui al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 2 del l'articolo 16 della presente legge, dopo un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione della facoltà sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari ed uno associato. I commissari sono designati mediante sorteggio dal CUN, tra professori del raggruppamento di disciplina o, in mancanza, di raggruppamenti affini.

In caso di giudizio sfavorevole i professori incaricati, su parere conforme del CUN, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione, ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori incaricati sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo ».

5. 01.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 5-*ter*.

Il disposto dell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla copertura mediante concorso dei seimila posti di cui al secondo comma dell'articolo 20 del predetto decreto, non si applica a coloro che sono già inquadrati quali professori associati, avendo superato il relativo giudizio di idoneità.

5. 02.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

ART. 5-*quater*.

I professori associati che si trovano nella situazione prevista nell'articolo precedente e che hanno prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come associati o come incaricati stabilizzati nella facoltà di appartenenza, sia essa statale o libera, possono essere chiamati dai consigli di facoltà o dai comitati ordinari a coprire, per trasferimento, i posti di professore associato, nella stessa materia di insegnamento o in materia compresa nel medesimo raggruppamento, comunque liberi e vacanti tra quelli assegnati, sia per l'inquadramento di coloro che hanno superato il relativo giudizio di idoneità, sia in base al piano biennale transitorio di sviluppo delle università o ad analogo piano pluriennale.

Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per i professori di ruolo.

Nel primo biennio di applicazione della presente legge, per i trasferimenti dei professori associati di cui al comma precedente, si prescinde dall'assenso della facoltà di appartenenza, ed i trasferimenti predetti possono aver luogo anche in corso d'anno, a decorrere dalla delibera della facoltà interessata.

5. 03.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« Possono partecipare alla terza tornata degli esami di idoneità anche coloro che abbiano partecipato ad una sola delle due precedenti o abbiano partecipato ad entrambe, ma in raggruppamenti di discipline diverse ».

5. 04. VITI.

FORTUNATO ALOI. Intendo riferirmi all'emendamento 5. 7 da me presentato in ordine alla richiesta di una terza tornata

di esami di idoneità per coloro i quali, avendo partecipato ad altre prove, non sono messi in condizione di poter ritentare queste prove. Con questo emendamento abbiamo voluto evidenziare che si tratta di docenti che hanno partecipato ad una delle due prove o ad entrambe, ma in raggruppamenti di discipline diverse; non si può quindi verificare una iterazione delle prove medesime. Inoltre, nella seconda parte dell'emendamento si fa riferimento a coloro che hanno avuto un giudizio positivo delle facoltà di appartenenza.

Nel formulare l'emendamento ci siamo riferiti a casi ben precisi, riguardanti docenti che dal punto di vista didattico sono qualificati, ma che per motivi diversi non sono stati messi in condizione di poter superare la prova. Ovviamente in questa sede non può non essere richiamato tutto il discorso in ordine a questi esami che ha interessato la stampa e la magistratura, e che dovrebbe indurci a correggere alcuni risultati distorti prodotti dalle tornate che si sono già svolte. Questi docenti non possono essere sacrificati in base ad una norma che, a nostro avviso, per essere tassativa finisce con l'essere ingiusta.

CARMINE MENSORIO. Il mio emendamento 5. 1 si propone di superare le ingiustizie e le discriminazioni che il regime delle incompatibilità determina a danno di coloro che ricoprono cariche elettive, il cui trattamento è diverso rispetto a quello goduto da coloro che ricoprono altre importanti cariche pubbliche. Infatti, da una parte la carica di professore universitario è ritenuta incompatibile con quella di parlamentare, mentre dall'altra le cariche di membro del Consiglio superiore della magistratura e di professore universitario sono ritenute compatibili.

Con l'emendamento 5. 2 ho inteso sopprimere le parole « con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento », ritenendo che l'attività didattica consiste anche in lavori di ricerca e scientifici.

GIROLAMO RALLO. Chiedo al ministro di sciogliere la riserva sul mio articolo aggiuntivo 5. 03.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è disposto ad accogliere l'articolo aggiuntivo 5. 03 nella seguente nuova formulazione:

ART. 5-*quater*.

I professori associati in soprannumero che hanno prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come associati nella facoltà di appartenenza possono essere chiamati dai consigli di facoltà a coprire, per trasferimento, anche i posti di professore associato, nella stessa materia di insegnamento o in materia compresa nel medesimo raggruppamento, che siano stati assegnati alla predetta facoltà nell'ambito del piano di sviluppo di cui al precedente articolo 2. Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per i professori di ruolo e, a conclusione della stessa, il posto da coprire per concorso va assegnato alla facoltà di provenienza del professore associato trasferito.

La nuova formulazione che propongo prevede quindi alcune modifiche di carattere tecnico-formale al primo comma e la soppressione dell'ultimo comma. I motivi della soppressione sono evidenti: non si può intaccare il principio dello assenso.

GIROLAMO RALLO. Desidero esprimere il mio compiacimento per il sostanziale accoglimento da parte del Governo del mio articolo aggiuntivo 5. 03; pertanto accedo alla diversa formulazione proposta.

Per quanto attiene all'ultimo comma, in effetti esso sarebbe stato comunque inapplicabile in quanto riguardava il primo biennio di applicazione della legge, che è sostanzialmente superato. Per quan-

to riguarda le altre modifiche proposte comprendo che il Governo abbia tenuto presente altri problemi (come ad esempio quelli che potrebbero avere nei confronti del settore delle poste); la nostra proposta prevedeva una maggiore possibilità di trasferimento per i professori associati. In considerazione del sostanziale accoglimento da parte del Governo accediamo alla formulazione proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo, accogliendo i suggerimenti del Governo, presenta la seguente nuova formulazione del suo emendamento 5. 03:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo:

ART. 5-*quater*.

I professori associati in soprannumero che hanno prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come associati nella facoltà di appartenenza possono essere chiamati dai consigli di facoltà a coprire, per trasferimento, anche i posti di professore associato, nella stessa materia di insegnamento o in materia compresa nel medesimo raggruppamento, che siano stati assegnati alla predetta facoltà nell'ambito del piano di sviluppo di cui al precedente articolo 2. Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per i professori di ruolo e, a conclusione della stessa, il posto da coprire per concorso va assegnato alla facoltà di provenienza del professore associato trasferito.

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo che il mio articolo aggiuntivo 5. 01 sia accantonato per essere discusso insieme all'articolo 16.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che discuteremo l'articolo aggiuntivo Poli Bortone 5. 01 assieme all'articolo 16.

(*Così rimane stabilito*).

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti Mensorio 5. 1, Columba 5. 4, Mensorio 5. 2, Aloi 5. 7 nonché agli articoli aggiuntivi Viti 5. 04 e Rallo 5. 02.

Sono invece favorevole agli emendamenti Tesini 5. 3, Columba 5. 5 e 5. 6, Fincato Grigoletto 5. 8 così come sono favorevole all'articolo aggiuntivo Rallo 5. 03 nella nuova formulazione proposta dal Governo e accettata dal relatore.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi associo a quanto detto dall'onorevole D'Aquino. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento Columba 5. 4 si verrebbe a verificare una situazione contraddittoria dal punto di vista dell'incompatibilità addirittura più penetrante – se l'onorevole Columba mi consente – di quanto riguardava l'emendamento precedente. Nel primo caso si tutelava l'interesse dell'università e non del singolo che, pure avendo fatto l'opzione per il tempo determinato, poteva interessare la singola facoltà nel senso di mantenere quel determinato corso di studi. In questo caso il singolo si mette a totale disposizione dell'università e quindi rinuncia al tempo determinato a favore del tempo pieno. Nel caso che stiamo esaminando si viene, invece, a determinare una situazione di concorrenza nell'ambito dei corsi ufficiali con possibilità di conflitti e quindi di turbativa per lo svolgimento dei corsi ufficiali nella misura in cui non vi sia consenso delle facoltà.

GIROLAMO RALLO. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 5. 02 che riproduce una disposizione analoga inserita nel più ampio contesto di una proposta di legge presentata dal nostro gruppo, che potrà essere meglio valutata dalla Commissione in quella sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mensorio 5. 1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Poiché l'emendamento Tesini 5. 3 comporta una variazione di spesa, lo pongo in votazione in linea di principio, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Pongo in votazione l'emendamento Columba 5. 4, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Mensorio 5. 2, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Aloi 5. 7, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Poiché gli emendamenti Columba 5. 5 e 5. 6 devono essere trasmessi alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere, li porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Columba 5. 5, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Columba 5. 6 accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Trasmetterò gli emendamenti Columba 5. 5 e 5. 6 alla I Commissione ai fini dell'acquisizione del prescritto parere.

Poiché l'emendamento Fincato Grigoletto 5. 8 comporta una variazione di spesa, lo pongo in votazione in linea di principio.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 5 è sospesa.

Poiché l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5. 03 comporta un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio, favorevoli il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'articolo aggiuntivo per il prescritto parere.

In assenza del presentatore, l'articolo aggiuntivo 5. 04 è decaduto.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. – (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Nei primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente decreto i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

All'articolo 6 sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli articoli 19 e 24 sono sostituiti dal seguente:

" (*Collocamento a riposo*) – I professori ordinari ed associati sono collocati a ri-

poso dall'inizio dell'anno accademico successivo al conseguimento del settantesimo anno d'età " ».

6. 1. MENSORIO, VITI.

Dopo il primo comma inserire il seguente comma:

« I professori associati inquadrati in ruolo a seguito di giudizio di idoneità possono, a richiesta, rimanere in servizio fino al termine dell'anno accademico in cui compiano il 70° anno di età ».

6. 2. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

I commi 2 e 3 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

« I professori incaricati, ancorché non abbiano superato il giudizio di idoneità a professore associato, conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno d'età.

I professori associati inquadrati in ruolo a seguito di giudizio d'idoneità possono, a richiesta, rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno d'età ».

6. 4.

VITI, RUSSO FERDINANDO, MENSORIO.

I commi 2 e 3 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

« Agli aventi titolo al giudizio a professore associato contemplati nel primo comma dell'articolo 120, fermo restando quanto previsto in materia di passaggio ad altre Amministrazioni, possono essere conferite supplenze per l'insegnamento, qualora, espletate le normali procedure di conferimento delle supplenze per detti insegnamenti, la stessa abbia avuto esito negativo.

Le facoltà possono avvalersi di tale possibilità sino all'espletamento del successivo concorso libero a posti di professore associato.

I professori associati inquadrati in ruolo a seguito di giudizio d'idoneità, i quali abbiano compiuto o compiano i sessantacinque anni di età entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

6. 11-*bis*. VITI.

Il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 6, è sostituito dal seguente:

« Ai professori incaricati stabilizzati contemplati nel primo comma dell'articolo 120, fermo restando quanto previsto in materia di passaggio ad altre Amministrazioni, possono essere conferite supplenze per l'insegnamento dagli stessi già svolto, qualora, espletate le normali procedure di conferimento delle supplenze per detti insegnamenti, la stessa abbia avuto esito negativo.

Le facoltà possono avvalersi di tale possibilità sino all'espletamento del primo concorso libero a posti di professore associato e comunque non oltre il biennio accademico successivo all'anno in cui è stato bandito l'anzidetto concorso ».

6. 10. IL GOVERNO.

All'articolo 6 sostituire il terzo comma con il seguente:

« I professori incaricati stabilizzati, se divenuti professori di ruolo, i quali abbiano compiuto o compiano i sessantacinque anni di età entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, conservano il diritto di rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

6. 9.

CASTAGNETTI, FIANDROTTI, TESINI.

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 6 con il seguente:

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio, esclusivamente, con la qualifica rivestita all'atto del compimento del 65° anno di età, sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il 70° anno di età.

6. 8. NICOTRA.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

I professori associati sono collocati fuori ruolo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.

6. 11. FERRI.

Al comma terzo, dopo la parola: incaricati *sopprimere la parola*: stabilizzati.

6. 6-*bis*. ARMELLIN.

Al comma terzo, dopo le parole: giudizio di idoneità *aggiungere le parole*: nonché quelli che, divenuti associati, entrano nel ruolo degli ordinari a seguito del concorso bandito con decreto ministeriale 24 maggio e 18 luglio 1984.

6. 6. ARMELLIN.

All'ultimo comma aggiungere, in fine, le parole: anche nel caso in cui risultino vincitori di un concorso per professore ordinario ed ovviamente siano inquadrati nel nuovo ruolo.

6. 7. RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

All'articolo 6 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Per corrispondere alle esigenze di funzionalità didattica delle Facoltà ed assicurare la continuità degli insegnamenti impartiti, gli incarichi d'insegnamento di coloro che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati – in conformità al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 113 – sino al termine dell'anno accademico in cui sarà espletata la seconda tornata dei concorsi a professore associato di cui agli articoli 42 e 43. Non si applica pertanto sino a tale termine la decadenza degli incarichi di cui all'ottavo comma dell'articolo 52.

Decorso il termine di cui al comma precedente, le Facoltà possono stipulare con i professori incaricati contratti d'insegnamento di durata triennale o quinquennale, in deroga ai termini di cui al settimo comma dell'articolo 25. Detti contratti possono essere rinnovati alla scadenza.

6. 12.

FINCATO GRIGOLETTO.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

Nel 7° comma dell'articolo 25 le parole da « Deroghe a tale limite » fino a « non disponga delle idonee competenze » sono sostituite dalle seguenti: « In deroga a tale limite i contratti possono essere rinnovati nella stessa Università per più di due volte fino ad un periodo complessivo massimo di cinque anni, quando ciò sia richiesto per acquisire dall'esterno competenze professionali altamente qualificate, la cui esperienza teorica o pratica risulti particolarmente utile allo sviluppo dell'insegnamento universitario. Le categorie di persone che per i ruoli ricoperti nelle amministrazioni pubbliche e private possono usufruire di tale deroga sono individuate con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere del CUN.

6. 01.

FIANDROTTI, FINCATO GRIGOLETTO.

CARMINE MENSORIO. Pur rappresentando il mio emendamento 6. 1 una nuova formulazione dell'articolo in esame, desidero dire con chiarezza che condivido il principio ribadito negli ultimi due commi dell'articolo 6 del testo del Senato, laddove si prevede la permanenza in servizio fino a settanta anni degli incaricati stabilizzati e degli incaricati stabilizzati divenuti associati.

A mio giudizio, sarebbe comunque preferibile estendere tale limite di età indistintamente a tutti i docenti universitari; tuttavia, qualora venisse respinto il mio emendamento, non avrei difficoltà a votare per il mantenimento dell'articolo 6 così come formulato dal Senato.

VINCENZO VITI. Desidero esprimere la mia soddisfazione per l'emendamento 6. 10 presentato dal Governo, il quale, appunto, nella sede informale era stato invitato a presentare una nuova formulazione dell'articolo 6. Dichiaro, pertanto, di ritirare l'emendamento da me presentato 6. 11-*bis*.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. In ordine all'articolo 6, ritengo che il primo comma debba rimanere nel testo del Senato, il secondo sia da sostituire con l'emendamento 6. 10 presentato dal Governo (eliminando « e comunque non oltre il biennio accademico successivo all'anno in cui è stato bandito l'anzidetto concorso ») e il terzo debba essere modificato con l'estensione della disposizione ai professori equiparati agli incaricati stabilizzati.

L'emendamento 6. 10 prevede, oltre al passaggio ad altre amministrazioni dei professori incaricati stabilizzati, la possibilità di conferire supplenze fino all'espletamento del primo concorso libero a posti di professore associato.

GIUSEPPE AZZARO. Si intende riferirsi al concorso già bandito e in via di espletamento ?

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ci si riferisce al concorso che è attualmente in fase di svolgimento.

Per quanto riguarda i professori incaricati che non abbiano superato il giudizio di idoneità, si applica l'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, mentre la previsione contenuta nell'emendamento 6. 10 tende ad evitare che una interruzione immediata del corso di insegnamento dia luogo ad un vuoto pregiudizievole per l'attività didattica; il conferimento della supplenza viene tuttavia limitato fino all'espletamento del concorso, in quanto la figura dell'incaricato è stata eliminata dall'ordinamento universitario con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Si tratta dunque di una situazione transitoria, destinata a concludersi nel momento in cui, superato il giudizio di idoneità ed espletato il concorso libero a posti di professore associato, un elevato numero di cattedre verrà coperto da docenti di ruolo o, al limite, con il meccanismo delle supplenze. Non possiamo surrettiziamente ripristinare la figura dell'incaricato, potendo semplicemente prevedere una temporanea possibilità limitata al periodo dell'espletamento del concorso in questione.

Desidero, inoltre, precisare che la dizione originariamente proposta dal Governo, e modificata per venire incontro al desiderio espresso dalla Commissione, prevede un preciso limite temporale rappresentato dal biennio accademico successivo all'anno in cui è stato bandito l'anzidetto concorso, quindi l'intendimento del Governo è assolutamente limitativo nel tempo della possibilità di affidamento della supplenza agli incaricati.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, pur comprendendo ed apprezzando l'intendimento dell'emendamento 6. 9, ritengo l'emendamento stesso suscettibile di contestazione in sede giurisdizionale e forse anche in sede costituzionale; infatti, se si fa una deroga con riferimento alla figura di incaricato stabilizzato, cioè in quanto la stabilizzazione dell'incarico aveva una collocazione giuridica che fa scattare il principio dei diritti acquisiti, riesce difficile comprendere come la deroga al limi-

te di età possa essere prevista solo per quegli incaricati che negli ultimi cinque anni hanno compiuto 65 anni. Non si vede perché un docente che negli ultimi cinque anni non compie 65 anni non possa valersi di una norma che fa riferimento alla figura della stabilizzazione. Esiste quindi il rischio più che fondato di una contestazione in sede giudiziaria o di altra natura, anche se l'intendimento è apprezzabile perché teso a limitare gli effetti di una estensione di termini temporali di pensionamento che contrasta con l'orientamento espresso dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Si può sostenere che l'incaricato stabilizzato debba andare in pensione a 70 anni in quanto, essendo sostanzialmente equiparato alla figura del docente perché ha avuto la stabilizzazione, il termine temporale di quiescenza è di 70 anni e si rispetta questo diritto acquisito; ma allora questa norma non può che estendersi a tutti. Per questo motivo devo esprimere un parere contrario all'emendamento Castagnetti 6. 9, anche se con un certo rammarico.

Per quanto concerne, quindi, l'ultimo comma dell'articolo 6, condivido l'opportunità di estendere tale disposizione ai cosiddetti « triennalisti », che in base alla legge Andò sono ormai equiparati ai professori incaricati stabilizzati, anche se confesso che ciò suscita in me qualche preoccupazione. Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 6. 6-*bis*, teso ad eliminare la parola « stabilizzati », mi rimetto alle decisioni della Commissione.

VINCENZO VITI. Esprimo apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo nel senso di recepire alcune osservazioni da me prospettate nel corso della discussione informale. Tuttavia invito il ministro a ritornare alla primitiva formulazione, eliminando cioè il riferimento al biennio accademico. Ritengo che la durata massima delle supplenze prevista dall'emendamento 6. 10 sia troppo breve, e ricordo che l'intesa che avevamo raggiunto legava il rinvio della durata della supplenza fino all'espletamento del successivo concorso.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. No, questo mai.

VINCENZO VITI. In tal senso annuncio la presentazione di un subemendamento volto a sostituire le parole « del primo concorso libero » con le parole « del successivo concorso libero ».

PRESIDENTE. L'onorevole Viti ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 6. 10:

« *All'emendamento 6. 10 sostituire le parole* " del primo concorso libero " *con le parole* " del successivo concorso libero " ».

0. 6. 10. 1.

VITI.

GIROLAMO RALLO. Prendo atto che la proposta di fissare a 70 anni il limite dell'età pensionabile per coloro che hanno superato il giudizio di idoneità trova il Governo consenziente.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul mio emendamento 6. 7, volto ad evitare che gli associati eventualmente vincitori di concorsi a professore ordinario siano costretti ad andare in pensione a 65 anni.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il professore ordinario resta in servizio fino a 70 anni in ogni caso; questa è la ragione per cui si fa riferimento solo agli associati.

GIROLAMO RALLO. Il mio emendamento dice testualmente: « anche nel caso in cui risultino vincitori di un concorso per professore ordinario ed ovviamente siano inquadrati nel nuovo ruolo », perché l'inquadramento li pone già fuori, in quanto hanno superato il sessantacinquesimo anno di età. Se non ricordo male, lei, signor ministro, nel corso di quella lunga seduta informale era inizialmente favorevole a questo emendamento.

GIUSEPPE AZZARO. Desidero esprimere le mie forti perplessità sull'emendamento del Governo 6. 10.

Tali perplessità si riferiscono in particolare al riciclaggio previsto nella prima parte di tale emendamento - relativo a concorsi già banditi o in corso di espletamento - per i professori colpiti da un giudizio di inidoneità; tale emendamento, infatti, consente che professori che non hanno più diritto di insegnare si trovino, attraverso questa procedura straordinaria di supplenza, a continuare ad insegnare: questo è un fatto di estrema gravità. Sostanzialmente si vulnera uno dei princìpi fondamentali della normativa relativa al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che, come tutti ricordiamo, prevede un giudizio di idoneità per gli incaricati stabilizzati. Ricordo peraltro che la stabilizzazione già consentiva di dare un giudizio definitivo di idoneità all'insegnamento, ma il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non ha ritenuto sufficiente il giudizio espresso in sede di stabilizzazione prevedendo, quindi, un diverso giudizio di idoneità.

A mio avviso questa procedura deve valere a tutti gli effetti poiché sarebbe grave far continuare l'insegnamento ad un professore colpito da giudizio di inidoneità anche se relativamente ad una causa procedurale.

Secondo grave inconveniente è quello della sperequazione, che fa sorgere il dubbio sulla legittimità costituzionale di tale emendamento. Nella stessa facoltà si potrebbero venire a trovare due professori raggiunti da giudizio di inidoneità uno dei quali, tuttavia, potrebbe continuare l'insegnamento in base a quanto previsto dall'emendamento in questione. Si avrebbero effetti devastanti non solo dal punto di vista interno, ma anche da quello esterno all'università.

A mio avviso vi sono perplessità anche per quanto riguarda la copertura finanziaria; il professore raggiunto da giudizio di inidoneità non dovrebbe percepire lo stipendio e dovrebbe pertanto essere pagato in base al capitolo della supplenza che è limitato all'anno 1985. Vi dovrà essere un incremento nel capitolo previsto relativamente alle supplenze per poter permettere l'erogazione di un congruo stipendio ai professori in questione.

Prego il rappresentante del Governo di riflettere su tali argomenti: il rischio è quello di creare situazioni di enorme imbarazzo. Infine, desidero richiamare l'attenzione sui risultati che si andranno a riflettere nell'anno accademico 1985-1986 poiché si dovrebbe attendere l'espletamento del primo concorso libero per associati relativamente alla materia che era oggetto dell'insegnamento del professore incaricato stabilizzato che non ha ottenuto il giudizio di idoneità, altrimenti bisognerebbe aspettare tutti i concorsi liberi per associati. Un riferimento specifico vi deve essere poiché non si comprenderebbe la dizione « concorso libero per associati ».

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Vorrei sapere se il ministro è dell'opinione di lasciare la dizione « non oltre il biennio » o se invece pensa di eliminarla.

FRANCA FALCUCCI. *Ministro della pubblica istruzione.* Se il Governo ha presentato un testo lo ha fatto per una serie di considerazioni. Tenuto conto del dibattito che si era avuto informalmente sull'articolo 6, il Governo ha proposto l'emendamento 6. 10 (ripeto, per venire incontro ad esigenze manifestate dai commissari).

Intendo precisare che il Governo ha alcuni punti di riferimento ben precisi, non intende modificare nel modo più assoluto la filosofia di fondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 relativamente alla funzione docente; né ha inteso fare concessioni gratuite ad alcuno, poiché l'eventuale assegnazione di supplenza (che, se non sarà di uno, sarà il massimo di due anni) è subordinata al fatto che le procedure di supplenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non diano esito. Ciò è visto esclusivamente nell'interesse dell'attività didattica e non dei soggetti in quanto tali.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria non ci sono problemi poiché le norme relative alla supplenza prevedono che si possa ricorrere anche al personale che non sia della prima o della seconda fascia

stabilendo parametri di pagamento ben precisi; in ogni caso, siccome è pregiudiziale il passaggio, i professori in questione cessano dal rapporto con l'università e passano ad altre amministrazioni; sarà quindi interesse delle facoltà valutare le eventuali necessità nei periodi intercorrenti all'espletamento dei concorsi. Chiaramente ci si riferisce alle specifiche discipline nel senso che le supplenze riguarderanno le materie di insegnamento dei singoli incaricati e non altre.

Mi sembra pertanto chiara la ferma e realistica posizione del Governo: le eccezioni non sono in funzione di una categoria ma del buon andamento dell'attività didattica. Per fugare ogni perplessità in ordine al rischio dell'eccessivo protrarsi delle supplenze previste dall'emendamento propongo che lo stesso sia modificato sostituendo il secondo comma del testo iniziale con il seguente:

« Le facoltà possono avvalersi di tale possibilità sino all'espletamento del primo concorso libero a posto di professore associato con riferimento esclusivo al concorso nel cui raggruppamento è compreso l'insegnamento affidato in supplenza ».

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Pur prendendo atto delle spiegazioni fornite dal ministro, rimango dell'opinione che difficilmente potremo cautelarci dalla possibilità di un ampio contenzioso; tale pericolo nasce dalla natura stessa della formulazione, che ha già consentito diverse interpretazioni, di cui gli emendamenti costituiscono la riprova.

In particolare, considero peggiorativa la disponibilità del Governo a rimettersi alla Commissione circa la cancellazione del limite temporale rappresentato dal biennio accademico successivo all'anno in cui è stato bandito il concorso; a questo riguardo, avrei preferito un atteggiamento di maggiore rigidità.

Allo stesso modo, ritengo di dover individuare, rispetto alla volontà espressa dalla maggioranza con l'emendamento 6. 9 di cui sono primo firmatario, alcuni elementi negativi. In primo luogo, prevedere la possibilità per l'incaricato stabilizzato di andare in pensione a sessanta anni - quale che sia l'età attuale - comporta una consacrazione della figura dell'incaricato, che nella logica del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 era destinata a scomparire.

FRANCA FALCUCCI. *Ministro della pubblica istruzione.* Vorrei ricordare che, essendo oggi l'11 luglio 1985, scadono i cinque anni cui si fa riferimento nel vostro emendamento.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Con la presentazione dell'emendamento 6. 9 non si è inteso in alcun modo aprire nuove possibilità, volendosi semplicemente con norma di legge sanare un contenzioso pregresso.

Ritengo che i diritti acquisiti da professori incaricati siano già stati tutelati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 attraverso la previsione del passaggio ad altre amministrazioni; viceversa, prolungare l'attività didattica può significare cristallizzare una determinata situazione.

Tale novità, unitamente all'eliminazione delle ultime due righe, costituisce un elemento peggiorativo dell'articolo 6, tale da vanificare in buona parte l'impegno assunto dai partiti di rispettare lo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Per tale motivo, non potrò votare a favore della formulazione dell'articolo 6, così come viene ora indicata.

Ciò non significa rimanere rigidamente ancorato all'emendamento di cui sono primo firmatario; il mio atteggiamento, infatti, non deve essere interpretato secondo una logica che vuole sommariamente distinguere tra chi è disposto a comprendere le diverse realtà e chi si rifiuta ottusamente di prenderne conoscenza. La mia posizione è quella di chi riteneva e ritiene tuttora che sia opportuno muoversi nella volontà politica di completare la normativa vigente senza operare alcuna correzione, rettifica o stravolgimento.

FERDINANDO RUSSO. Desidero anzitutto esprimere la mia adesione alla proposta

formulata dal Governo, con la quale si intende evitare un pregiudizievole vuoto nell'attività didattica. Considero, tuttavia, restrittivo il limite posto alla possibilità di far luogo a supplenze: sarebbe preferibile fare riferimento, anziché alla fine dell'espletamento del concorso libero a posti di professore associato, al primo concorso che viene bandito.

Qualora questa ipotesi non raccogliesse il necessario consenso, ci asterremmo sulla proposta del ministro, che ci sembra temporaneamente risolvere le difficoltà in cui si verrebbero a trovare, in assenza di questa previsione, alcune facoltà.

In ordine al terzo comma dell'articolo 6, ritengo che la proposta di modifica suggerita dal Governo consenta di evitare contestazioni in sede giurisdizionale. In proposito, non credo che il riferimento ai professori equiparati permetterebbe di risolvere eventuali contenziosi, essendo forse preferibile in tal senso la formula « professori incaricati divenuti associati ».

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Non credo che il riferimento a professori equiparati possa condurre ad eventuali contenziosi, in quanto si vuole in tal modo includere quanti, sulla base della legge Andò, poterono partecipare agli esami, pur senza aver concluso – se pure per poco tempo – il triennio, previsto appunto come requisito ordinario.

Annuncio, pertanto, la presentazione del seguente emendamento: « dopo la parola: stabilizzati, aggiungere le parole: od equiparati ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: « stabilizzati », *aggiungere le parole*: « od equiparati ».

6. 5-*bis*.

ADRIANA POLI BORTONE. Per mio ulteriore chiarimento, vorrei sapere dal Governo se in base a tale normativa verrebbe concessa solo ai professori incaricati stabilizzati la possibilità di rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il pensionamento a settanta anni è previsto per i professori incaricati stabilizzati ed equiparati se divenuti associati.

ADRIANA POLI BORTONE. Si tratta, dunque, di persone che non hanno in precedenza sostenuto esami, a differenza degli assistenti ordinari, i quali poi chiederanno di ottenere lo stesso riconoscimento.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei far notare che il presupposto di tale diritto deve essere ricercato, anziché nell'associazione, nel diritto quesito della stabilizzazione.

ADRIANA POLI BORTONE. Se si fa riferimento al concorso di professore associato, si deve necessariamente tener conto della condizione richiesta per potervi partecipare; altrimenti, occorrerà eliminare il riferimento al giudizio di idoneità.

In altri termini, chi è stato posto nelle condizioni di partecipare al concorso di professore associato, superandolo, si trova ora in una posizione di svantaggio rispetto a quanti, non avendo sostenuto alcun esame per entrare nei ruoli, si vedono riconosciuto il diritto di andare in pensione a settanta anni.

Una tale discriminazione potrà certamente costituire motivo di contenzioso e al fine di eliminare una simile condizione di disparità abbiamo presentato un emendamento, la cui approvazione desidero raccomandare per i motivi ora esposti.

GIANCARLO TESINI. Sono d'accordo con il Governo sull'emendamento 6. 10. Per quanto riguarda invece il terzo comma dell'articolo 6, desidero esprimere il mio netto dissenso nei confronti delle argomentazioni svolte in questa sede e riguardanti i diritti acquisiti da parte dei professori incaricati stabilizzati. Il diritto acquisito riguarda lo *status* degli stabilizzati, che viene regolamentato correttamente dal decreto del Presidente della Repub-

blica n. 382. Ritengo quindi che il discorso dei diritti acquisiti non possa riguardare tutti gli stabilizzati divenuti associati, in quanto essi liberamente hanno scelto, attraverso il giudizio di idoneità, di modificare il loro *status* giuridico. Se invece avessero voluto mantenere il diritto, in questo caso avevano la possibilità di non sottoporsi ai giudizi di idoneità e di fare richiesta di entrare nei ruoli dell'amministrazione dello Stato. D'altra parte questa interpretazione non è peregrina, e ciò è ricavabile anche dalla risoluzione approvata il 13 dicembre 1984 dalla Commissione affari costituzionali, che ha limitato il diritto a rimanere in servizio fino a 70 anni agli incaricati stabilizzati che avessero compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Ciò in linea di diritto. Dal punto di vista sostanziale, dobbiamo riflettere sul fatto che siamo stati sommersi dalle forti pressioni degli incaricati stabilizzati divenuti associati; ciò è nato dal fatto che gli interessati sono in genere persone abbastanza avanti negli anni, e quindi da parte loro è legittimo vedere con particolare favore la possibilità di rimanere in servizio fino a 70 anni. Tuttavia è necessario che la nostra ottica sia quella di muoversi coerentemente rispetto alla strategia adottata con la legge n. 28 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Allora introducemmo il limite di pensionamento di 65 anni e di 70 anni per i professori ordinari; la linea che seguimmo fu quella di compensare le massicce immissioni in ruolo di personale tramite un giudizio di idoneità attraverso meccanismi che agevolassero l'immissione di nuove leve nell'università. Non voglio assolutamente discutere sui meriti di questo personale; so che l'università è vissuta sugli incaricati stabilizzati, e quindi non metto in discussione il loro titolo di merito o certe loro rivendicazioni, ma si tratta di persone che non hanno superato alcun concorso, e che con un semplice giudizio di idoneità sono entrate nei ruoli dell'università.

Le norme approvate dal Senato, al contrario, produrrebbero un intasamento del ruolo degli associati. Questo non corrisponde all'interesse dell'università, né si tratta di una decisione coerente con la strategia complessiva fin qui seguita.

Vi sono delle ragioni tali per cui siamo veramente convinti che si aprirebbe un contenzioso; ma non tenderei a privilegiare la preoccupazione del contenzioso rispetto agli interessi sostanziali dell'università italiana. È opportuno chiarire la portata dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 estendendone l'applicazione ai professori equiparati agli incaricati stabilizzati. Credo che il problema stia nei termini proposti dalla I Commissione relativamente alla situazione pregressa poiché i cinque anni sono passati. Sostanzialmente la Commissione affari costituzionali si è pronunciata sul termine « anche »; personalmente sono favorevole ad estendere l'applicazione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ai professori equiparati agli incarichi stabilizzati, anche se sono dell'opinione che la soluzione dovrebbe essere interna rispetto alle finalità strategiche che sono alla base della scelta del pensionamento ai 65 anni di età, proprio per circoscrivere il fenomeno evitandone le conseguenze negative. Per queste ragioni insisto sul mio emendamento 6. 9 integrandolo con l'inserimento dopo le parole « incaricati stabilizzati » delle parole « ed equiparati ».

FILIPPO FIANDROTTI. Vorrei ricordare che l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 riguarda chi ha compiuto i 70 anni di età, mentre noi stiamo discutendo di una norma che permetta a coloro che sono entrati nella fascia dei 65 anni di essere mantenuti in servizio fino ai 70 anni di età.

RODOLFO CARELLI. Desidero semplicemente ribadire la necessità di stabilire un uguale trattamento fra i professori stabilizzati e i « triennalisti » equiparati a seguito dell'entrata in vigore della legge Andò.

MARIO COLUMBA. Mi dichiaro favorevole al mantenimento in servizio fino ai 70 anni di età dei professori incaricati stabilizzati o equiparati. Non mi riferisco alle ragioni, ai desideri o alle aspirazioni delle persone in questione – che pure potrebbero essere considerate sotto il profilo della obiettività – bensì alle necessità della vita universitaria.

Come ho già dichiarato in altre occasioni, trovo strano che uno stesso articolo proponga una sorta di contraddizione consentendo il mantenimento in servizio di professori giudicati non idonei e rifiutando quello di professori che tale giudizio hanno superato. Sostanzialmente la norma in questione consentirebbe di utilizzare docenti che pur non avendo superato il giudizio di idoneità hanno già superato il limite dei 65 anni. Nello stesso tempo si « metterebbero fuori » coloro che hanno superato il giudizio di idoneità; si tratta di persone che hanno spesso compiuto un lungo e generoso servizio all'interno dell'università; in molti casi provengono da altre amministrazioni che hanno abbandonato per dedicarsi pienamente alla vita universitaria. Credo che si tratti di elementi nei confronti dei quali vada indirizzata la massima attenzione.

VINCENZO VITI. Dichiaro di ritirare il mio subemendamento 0. 6. 10. 1.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti Mensorio 6. 1, Poli Bortone 6. 2 e Viti 6. 4.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Castagnetti 6. 9. Le ragioni che sono alla base di questa norma si riferiscono al mantenimento in servizio di coloro che pure avendo superato un giudizio di idoneità non hanno limiti di pensione molto ampi.

Di conseguenza, tali persone si verrebbero a trovare nelle condizioni di non avere la pensione oppure di averla, ma ristretta e non equiparata alla dignità del ruolo che rivestono.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti Nicotra 6. 8, Ferri 6. 11, Armellin 6. 6-*bis* e 6. 6 e Rallo 6. 7.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6. 10 del Governo, nell'ultima formulazione proposta dal Ministro Falcucci; Fincato Grigoletto 6. 12 nonché all'articolo aggiuntivo Fiandrotti 6. 01.

Infine, invito nuovamente i presentatori a ritirare l'emendamento Castagnetti 6. 9, diversamente il mio parere sarà contrario.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero soffermarmi sull'emendamento Castagnetti 6. 9, per sottolineare che i problemi di interpretazione nascono dall'ambiguità dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, sul quale si è già espressa la Commissione affari costituzionali.

La formulazione di tale articolo, infatti, può legittimare il dubbio che gli incaricati stabilizzati possano restare in servizio fino a settanta anni, anche se non hanno superato il giudizio di idoneità.

Condivido pienamente le preoccupazioni espresse dall'onorevole Tesini, anche se ritengo che forse sarebbe stato più utile se il legislatore ne avesse tenuto conto nella legge n. 28 e nella stesura dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

L'equivoco, infatti, non nasce in relazione al limite di età per gli incaricati stabilizzati che superino il giudizio di idoneità, ma scaturisce dalla lettura combinata degli articoli 24 e 120: di qui la presentazione, da parte del Governo, dell'emendamento. Del resto, la Commissione affari costituzionali si espresse nel senso di sopprimere il termine « anche » perché – si disse – va eliminato il dubbio che gli incaricati stabilizzati i quali non superino il giudizio di idoneità, possano rimanere nell'ambito dell'insegnamento universitario fino al compimento del settantesimo anno di età.

A mio avviso, l'emendamento Castagnetti 6. 9 non possiede alcun effetto chiarificatore in quanto la possibilità di rimanere fino a settanta anni vale solamente per chi abbia compiuto sessanta-

cinque anni nell'arco degli ultimi cinque anni.

Ricordo, inoltre, che il 31 luglio il termine scadrà, per cui, ripeto, è sufficiente eliminare dal testo dell'articolo 24 la parola « anche » per ottenere lo stesso effetto.

D'altra parte, possiamo sostenere che il principio generale dei diritti quesiti non sia così penetrante da comprendere anche coloro che, essendo stabilizzati, avevano acquisito il diritto di andare in pensione a settanta anni, ma se riteniamo che tale principio non possa essere messo in discussione, il discorso relativo al compimento del settantesimo anno di età comporterà un effetto di trascinamento certamente non utile per l'equilibrio dell'università.

È in ragione delle situazioni precostituite in linea di diritto e di fatto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che il Governo è addivenuto a questa interpretazione; mi associerei, pertanto, all'invito del relatore di ritirare l'emendamento 6. 9 e, in caso contrario, pur non essendo favorevole alla sua approvazione, mi rimetterei alla Commissione.

Nell'associarmi ai pareri espressi dal relatore, mi dichiaro altresì favorevole all'emendamento 6. 5-*bis* dallo stesso presentato.

In ordine all'articolo aggiuntivo Fiandrotti 6. 01, pur ravvisando l'opportunità di operare taluni collegamenti con determinate realtà esterne all'università, sarei contraria alla previsione contenuta nelle ultime righe, in quanto si pone in contrasto con il principio, secondo cui spetta all'università valutare l'opportunità o meno di operare determinate scelte; altrimenti, si potrebbe dar luogo a rapporti privilegiati e predeterminati non coerenti con il concetto della valutazione caso per caso del contratto. Proporrei, pertanto, la seguente nuova formulazione: « Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente: Nel settimo comma dell'articolo 25, dopo le parole "nella stessa università", inserire le parole: In deroga a tale limite i contratti possono essere rinnovati nella stessa università per più di due volte fino ad un periodo complessivo massimo di cinque anni, quando ciò sia richiesto per acquisire dall'esterno competenze professionali altamente qualificate, la cui esperienza teorica o pratica risulti particolarmente utile al collegamento dell'insegnamento universitario con le esperienze del mondo produttivo e delle professioni" ».

FILIPPO FIANDROTTI. Accolgo la diversa formulazione proposta dal Governo dell'articolo aggiuntivo 6. 01.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Annuncio il ritiro del mio emendamento 6. 12.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fiandrotti e Fincato Grigoletto, a seguito del parere espresso dal Governo, hanno presentato il loro articolo aggiuntivo nella seguente nuova formulazione:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

Nel settimo comma dell'articolo 25, dopo le parole: « nella stessa università » inserire le parole: « In deroga a tale limite i contratti possono essere rinnovati nella stessa università per più di due volte fino ad un periodo complessivo massimo di cinque anni, quando ciò sia richiesto per acquisire dall'esterno competenze professionali altamente qualificate, la cui esperienza teorica o pratica risulti particolarmente utile al collegamento dell'insegnamento universitario con le esperienze del mondo produttivo e delle professioni ».

6. 01.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Dichiaro di insistere sull'emendamento 6. 9.

GIANCARLO TESINI. Concordo con quanto detto dall'onorevole Castagnetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mensorio 6. 1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 6. 2, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Viti ed altri 6. 4, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Castagnetti 6. 9 sul quale vi era un invito del relatore a ritirare il medesimo. Chiedo ai presentatori se insistono.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Insisto per i motivi già illustrati in precedenza.

GIANCARLO TESINI. Anche io insisto rifacendomi a quanto ho già dichiarato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Castagnetti 6. 9, contrari relatore e Governo, avvertendo che la sua eventuale approvazione non avrà effetti preclusivi sull'emendamento del Governo 6. 10.

(*È respinto*).

GIUSEPPE AZZARO. Preannuncio con rammarico il mio voto contrario all'emendamento 6. 10, perché ritengo profondamente ingiusto e lesivo dei princìpi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 il fatto che i professori incaricati stabilizzati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità siano mantenuti in servizio per qualsiasi ragione. Ritengo inoltre che, se sarà approvata questa disposizione, coloro che avranno la possibilità di ottenere la supplenza saranno discriminati rispetto a coloro i quali non avranno questo beneficio, con effetti gravissimi di sperequazioni tra posizioni identiche, cioè tra professori incaricati stabilizzati non idonei.

Non ho sentito parlare di difficoltà (se non in maniera molto generica) da parte di coloro che hanno sostenuto questo emendamento. Ma anche se esistessero difficoltà, che in questo momento devo ritenere solamente ipotetiche, faccio riferimento all'ultima parte dell'emendamento 6. 12 presentato dall'onorevole Fincato, la quale suggerisce di utilizzare l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che è relativo ai contratti di insegnamento. Quindi, anche se difficoltà vi dovessero essere, è sempre meglio utilizzare gli insegnamenti a contratto e quindi far fronte all'eventuale emergenza mediante l'articolo 25, anziché consentire ai professori che non hanno conseguito l'idoneità di continuare ad insegnare almeno per due anni, sempre se il Governo manterrà lo sbarramento del biennio.

L'emendamento 6. 10 richiederebbe una adeguata copertura finanziaria, dal momento che le supplenze vengono normalmente conferite a professori ordinari che non percepiscono uno specifico compenso, mentre nel caso ipotizzato con la proposta del Governo i supplenti dovrebbero avere una congrua retribuzione. L'emendamento del Governo non potrebbe che produrre grave danno e sconcerto nelle università.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 6. 10 nel testo riformulato dal Governo stesso, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Trasmetterò il suddetto emendamento alla I Commissione per il prescritto parere.

Pongo in votazione l'emendamento Nicotra 6. 8, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

FRANCO FERRI. Di fronte alle proposte del Governo dichiaro di ritirare il mio

emendamento 6. 11. In conformità ad un precedente voto desidero solo ricordare che con la presentazione di questo emendamento ci eravamo preoccupati di due cose: estendere a tutti i professori associati le stesse condizioni previste per gli ordinari, facilitare lo scorrimento all'interno dell'università. Di fronte alle preoccupazioni espresse dal Governo ritiriamo questa nostra proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 6. 5-*bis* del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla I Commissione tale emendamento per il prescritto parere.

Pongo in votazione l'emendamento Armellin 6. 6-*bis*, contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Armellin 6. 6, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 6. 7, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Fiandrotti 6. 01.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Voterò contro l'emendamento 6. 01 poiché ritengo che lo stesso tenda a cristallizzare l'istituto del contratto che, al contrario, dovrebbe rinnovarsi continuamente. Accogliendo questo articolo aggiuntivo si andrebbe a costituire una sorta di nuovo ruolo di docenti da sommare a quello esistente.

Per quanto riguarda le competenze tecnologiche mi permetto di fare osservare che le stesse non hanno una durata che può andare oltre i due o tre anni, altrimenti si esce dal settore tecnologico. Pertanto, prevedere contratti per cinque anni con la motivazione delle competenze tecnologiche mi sembra contraddittorio con la rapida obsolescenza delle conoscenze che tramite questo strumento dovrebbero essere trasmesse all'università. A mio avviso lo strumento del contratto dovrebbe essere attuato in una diversa modulazione che, appunto, eviti la cristallizzazione di una anormale categoria di docenti, la cui istituzionalizzazione mi sembra negativa.

Il mio giudizio è ancor più negativo se si arriverà alla eliminazione dell'ultima parte dell'articolo in questione come proposto dal Governo; tale eliminazione rischia di aggravare ulteriormente la portata di una norma negativa di per sé.

GIUSEPPE AZZARO. Condivido il giudizio espresso dal collega Castagnetti sull'articolo aggiuntivo Fiandrotti 6. 01. Non è immaginabile, infatti, che la durata dei contratti – per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà – sia quinquennale dato che i corsi hanno durata, al massimo, biennale.

Considero, questa, una violazione dello spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 perché ritengo che non si vogliano immettere professori diversi da quelli che già operano nell'ambito universitario.

FILIPPO FIANDROTTI. Desidero far presente che, molto spesso, si tratta di conferire contratti per l'attivazione di tali corsi integrativi a dirigenti oppure studiosi di altissimo livello appartenenti alla pubblica amministrazione o all'industria i quali però, pur possedendo conoscenze, capacità e bagaglio culturale utili ai nostri fini ed essendo interessati ad uscire dal proprio ambito lavorativo, non possono essere inseriti nell'ambiente universitario se non si prevede tale possibilità e se non gli si offre una minima prospettiva di continuità e di inserimento.

Per quanto riguarda l'eliminazione dell'ultima parte dell'articolo, concordo con la proposta avanzata dal ministro Falcucci.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Riconosco che le preoccupazioni prospettate dai colleghi Castagnetti ed Azzaro sono degne di conside-

razione, perciò, ferma restando la previsione del vincolo alle deroghe posto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 (deroghe concesse dal ministro su proposta del consiglio nazionale universitario) propongo di abbassare da cinque a quattro anni la durata massima dei contratti per l'attivazione di corsi integrativi.

FILIPPO FIANDROTTI. Sono favorevole al suggerimento proposto dal ministro Falcucci e, pertanto, dichiaro di voler modificare l'articolo aggiuntivo 6. 01 da me presentato nel senso testé indicato dal Governo.

FORTUNATO ALOI. Preannuncio l'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale sulla votazione dell'articolo aggiuntivo 6. 01; ciò in quanto, a nostro avviso, né la riduzione da cinque a quattro anni né i collegamenti dell'insegnamento universitario con le esperienze del mondo produttivo e professionale determinano fatti nuovi. Inoltre, permane in noi la preoccupazione che tale articolo aggiuntivo apra dei varchi i cui sviluppi non solo non è possibile prevedere, ma potrebbero essere in contrasto con i princìpi della docenza universitaria.

MARIO COLUMBA. Annuncio il mio voto contrario all'articolo aggiuntivo Fiandrotti 6. 01, così come modificato secondo la proposta del Governo; ritengo, infatti, che in tal modo si finisce con lo snaturare il rapporto tra il professore a contratto e l'università.

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 prevede la nomina di professori a contratto esclusivamente per lo svolgimento di corsi integrativi da inserire all'interno dei programmi universitari, senza voler in alcun modo prevedere competenze didattiche di particolare livello o costituire un nuovo insegnamento universitario. Si tratta di un contributo limitato nel tempo, per cui considero pericoloso contraddire la previsione normativa, secondo cui tali contratti devono avere la durata massima di un anno e non possono essere rinnovati per più di due volte. Non credo, pertanto, di poter condividere il contenuto dell'articolo aggiuntivo, con il quale si intende ampliare la durata di tali contratti, anche se comprendo lo sforzo compiuto dal ministro nel ridurre il periodo da cinque a quattro anni.

Entrando nel merito, mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Castagnetti. I professori a contratto non necessariamente portano un contributo di elevata specializzazione scientifica e tecnologica, come forse avverrebbe se fossero inseriti nei corsi di specializzazione postlaurea; se nel periodo di tempo originariamente stabilito non sono riusciti a trasferire le particolari esperienze maturate negli ambienti di provenienza, il loro insegnamento può divenire obsoleto ed inutile, per cui è preferibile lasciare al ministro la facoltà di concedere deroghe nei casi riconosciuti e proposti dalle facoltà, così come previsto dalla normativa vigente. In altri termini, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame determina l'introduzione di un meccanismo destinato a snaturare il rapporto tra università e professore a contratto e a provocare successive rivendicazioni da parte di categorie le quali verrebbero a costituire un nuovo precariato, così come si è più volte temuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Fiandrotti 6. 01, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Onde consentire ai membri della Commissione di partecipare alle imminenti votazioni in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO